



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 12 maggio 2022

**Spett.le
Terzo Collegio del
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Genova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 99/2022 – Richiesta da parte di incolpato – registrazione udienze

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5181 del 14.04.2022) si rappresenta che un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare ha espressamente chiesto che le udienze tenute dal Collegio di Disciplina siano registrate. Precipato che, in conformità ai provvedimenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dal Consiglio Nazionale il 3 giugno 2020 n. 67/2020, le udienze avvengono in videoconferenza con collegamento da remoto, si chiede se, alla luce dell'art. 14, secondo comma, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, possa essere consentita la registrazione della prossima udienza dibattimentale e, più in generale, se vi sia la possibilità da parte dell'incolpato di procedere alla registrazione delle audizioni e delle udienze e quali siano, eventualmente, le modalità per poter procedere in tal senso. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il tema generale dei profili inerenti alla protezione dei dati personali nel caso di riprese e registrazioni delle riunioni degli organi collegiali (politici o amministrativi, pubblici o privati), in presenza o da remoto, è dovuto al necessario e sempre più frequente ricorso allo strumento della tele-conferenza anche da parte delle pubbliche amministrazioni e organismi pubblici in generale, a causa, fra l'altro, delle esigenze di distanziamento sociale derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19. In tale contesto, il corretto utilizzo dei predetti strumenti è in ogni caso subordinato al rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda la nozione di «trattamento di dati personali», l'art. 4, par. 1, n. 2, del GDPR n. 2016/679 [di seguito: GDPR], lo definisce come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

In tale quadro, i soggetti pubblici possono trattare dati personali (e, quindi, effettuare riprese o registrare, anche limitatamente al solo audio senza la riproduzione dell'immagine) ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR e, dunque, solo se tale trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure quando «il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», alla luce di una base giuridica che abbia i requisiti previsti dal par. 3 del citato articolo.

Ciò chiarito, si ricorda che i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici alla luce dei presupposti di legittimità prima richiamati di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, debbono essere comunque condotti nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 5 del GDPR, fornendo previa e idonea informativa ai soggetti interessati (artt. 12-13, GDPR).

Tale operazione di trattamento può essere legittimamente effettuata senza alcun consenso dei soggetti partecipanti o presenti, previa idonea informativa ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del RGPD.

In proposito, si evidenzia che, nell'informativa, dovranno essere indicate con chiarezza le finalità del trattamento. L'informativa dovrà inoltre indicare se le riprese sono destinate alla comunicazione e con quali modalità, specificando i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati oggetto del trattamento possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati/autorizzati al trattamento.

Si rappresenta, inoltre, che le registrazioni degli organi collegiali saranno in ogni caso soggette alle regole (e chiaramente anche ai connessi limiti) in materia di accesso agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla p.a. contenute negli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 (accesso agli atti amministrativi) e negli artt. 5 ss. del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 (accesso civico).

Premesso quanto sopra, si ritiene che solo le pubbliche amministrazioni - e, nel caso di specie, il Consiglio di Disciplina territoriale - in presenza della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del GDPR prima descritti (esistenza di «un obbligo legale» oppure «esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri»), possono procedere alla registrazione delle sedute, mentre nessuna facoltà in tal senso può essere consentita al soggetto incolpato.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

